REGOLAMENTO (CEE) N. 3575/86 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 1151/86 relativo alla prosecuzione delle azioni promozionali e pubblicitarie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui al regolamento (CEE) n. 723/78

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1079 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1338/86 [2], in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1151/86 della Commissione [3] prevede un'azione di promozione e di pubblicità nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1151/86, le proposte devono pervenire all'organismo competente interessato anteriormente al 1° giugno 1986; che, tenuto conto delle difficoltà manifestatesi in taluni Stati membri nell'applicazione del regolamento, a causa della struttura di produzione e di commercializzazione dei prodotti lattieri, nonché per ragioni di natura amministrativa, è necessario rinviare tale data; che è pertanto opportuno rinviare il termine per la trasmissione alla Commissione dell'elenco delle proposte accettate, nonché il termine ultimo per la conclusione dei contratti relativi alle azioni prese in considerazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1151/86 è modificato come segue:

1) nell'articolo 1, paragrafo 3, la data del 1° ottobre 1987 è sostituita dal 1° marzo 1988;

2) nell'articolo 3, paragrafo 2, la data del 1° giugno 1986 è sostituita dal 15 dicembre 1986;

3) nell'articolo 5, paragrafo 1, la data del 1° luglio 1986 è sostituita dal 1° gennaio 1987;

4) nell'articolo 5, paragrafo 2, la data del 1° agosto 1986 è sostituita dal 1° febbraio 1987;

5) nell'articolo 5, paragrafo 3, la data del 1° ottobre 1986 è sostituita dal 1° marzo 1987.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

---

[1] GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 7.
[2] GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 27.
[3] GU n. L 105 del 22. 4. 1986, pag. 11.